



Il giurista in Cina: percorsi formativi e professioni legali*



Valentina Lunesu

Professoressa a contratto dell'Università degli Studi di Milano

SOMMARIO: 1. Cenni introduttivi sulla formazione giuridica in Cina. – 2. I percorsi formativi giuridici. – 2.1. La struttura dei corsi di formazione. – 2.2. I programmi universitari. – 3. L'accesso alle professioni legali e la riforma del 2018. – 4. Le criticità del sistema. – 5. La dimensione internazionale della formazione giuridica cinese.

1. Cenni introduttivi sulla formazione giuridica in Cina

Il tema della *legal education* costituisce uno degli ambiti di indagine di estremo interesse nella comparazione giuridica, in quanto rappresenta un fattore caratterizzante delle tradizioni giuridiche e un elemento di demarcazione tra tradizione e sistema giuridico. Se la dimensione culturale della tradizione si esprime anche attraverso le modalità di insegnamento e di trasmissione del diritto, l'esperienza cinese riveste allora particolare interesse, poiché l'evoluzione della formazione del giurista consente di cogliere, al contempo, le trasformazioni che hanno interessato il diritto cinese e la persistente continuità di alcuni suoi tratti fondamentali.

L'attuale configurazione del sistema di formazione giuridica cinese è di origine relativamente recente, collocandosi nel periodo successivo alla cesura rappresentata dalla Rivoluzione Culturale (1966-1976), durante la quale le facoltà di giurisprudenza furono in larga misura smantellate, la formazione giuridica venne pressoché sospesa e la stessa idea di professionalizzazione del giurista risultò subordinata alla centralità politico-ideologica del Partito¹, secondo una logica tipica delle tradizioni che, in contrapposizione

* Il presente scritto costituisce una rielaborazione della relazione presentata al convegno "I

alla *Western legal tradition*², organizzano i poteri in modo da funzionalizzare il diritto alla preminenza del fattore politico rispetto a quello giuridico³.

Come certamente noto, è a partire dalla stagione delle riforme inaugurata da Deng Xiaoping alla fine degli anni Settanta che la Cina ha assistito ad un fenomeno di ricostruzione del sistema giuridico, divenuto elemento funzionale alla modernizzazione economica e alla progressiva istituzionalizzazione dell'ordinamento socialista di mercato. In questa fase, e in particolare a partire dagli anni Novanta, la figura del giurista ha conosciuto una significativa trasformazione, strettamente connessa al processo di transizione dall'economia pianificata socialista a un'economia socialista di mercato, a cui viene attribuito il ruolo d'attore fondamentale dello sviluppo economico, della regolazione dei rapporti commerciali e dell'attrazione degli investimenti esteri⁴. È così che prende forma un vero e proprio mercato dei servizi legali, quale esito della progressiva riconfigurazio-

corsi universitari nelle materie privatistiche e comparatistiche. Modelli formativi e prospettive nell'insegnamento giuridico", tenutosi presso l'Università degli Studi di Milano in data 15 maggio 2026.

¹ Per una ricostruzione storica dell'evoluzione del diritto cinese a partire dal periodo popolare, TSIEH TCHIE-HAO, *La République populaire de Chine, droit constitutionnel et institutions*, Parigi, 1970; ID., *L'administration en Chine populaire (Dossier Thémis 54)*, Parigi, 1973; ID., *L'empire du milieu retrouvé. La Chine populaire a trente ans*, Parigi, 1979; CRESPI REGHIZZI, *Il diritto cinese all'alba della codificazione*, in *Rivista di diritto civile*, 1979, I, 121 ss.; FOLSOM, MINAN, *Law in the People's Republic of China*, Dordrecht-Boston, 1989; SHENG YU, ZENG QING-MIN, *Diritto cinese*, in *Enciclopedia giuridica*, XI, 1989; TAO JING-ZOU, *Le droit chinois contemporain*, Parigi, 1991; CABESTAN, *L'administration chinoise après Mao*, Parigi, 1992; ZHU GNGBIN, *La réforme de la fonction publique et son évolution en droit chinois*, Aix-en-Provence, 1995; CHEN JIANFU, *From Administrative Authorisation to Private Law*, Dordrecht, 1995; GAMBARO; SACCO, *Sistemi giuridici comparati*, in *Trattato di diritto comparato*, Torino, 2024, 403 ss.; AJANI; SERAFINO; TIMOTEO, *Diritto dell'Asia orientale*, in *Trattato di diritto comparato*, Torino, 2007, 189 ss.; CAVALIERI, *Diritto dell'Asia orientale*, Venezia, 2008, 29 ss.; LIANG, *The Changing Chinese Legal System, 1978–Present: Centralization of Power and Rationalization of the Legal System*, Londra, 2008; GELATT, SNYDER, *Legal Education in China: Training for a New Era*, in *China Law Report*, 1980, vol. 1, 41 ss.; DEPEI; KANTER, *Legal Education in China*, in *American Journal of Comparative Law*, 1984, vol. 32, 543 ss.

² Sul concetto di tradizione occidentale, GAMBARO, *Western Legal Tradition*, in Newman (ed.), *The New Palgrave Dictionary of Economics and The Law*, Londra, 1998, 686.

³ MERRYMAN, *On the Convergence (and Divergence) of the Civil Law and the Common Law*, in *Stanford Journal of International Law*, 1981, vol. 17, 357 ss.; WATSON, *Legal Transplants: An Approach to Comparative Law*, Edinburgh, 1974. In particolare sui sistemi socialisti, AJANI, *Le Fonti Non Scritte Del Diritto Dei Paesi Socialisti*, in *Studi di diritto comparato*, Milano, 1985 – dove SACCO (pp. xi-xii), definisce i «fattori politici» un «formante in più», un elemento-fatto che si inserisce nel quadro-ordinamento, in cui la declamazione politica non deve necessariamente trovare una propria «coerenza intrinseca» né una «coerenza al dato giuridico» (come invece avviene nei sistemi occidentali), e, contestualmente, la legge e la decisione giudiziale non possono essere spogliati di ciò che li collega alla propria matrice politica – e ID., *Il modello post-socialista*, in *Sistemi giuridici comparati*, Torino, 1996, 8.

⁴ BOER, *Socialism with Chinese Characteristics: A Guide for Foreigners*, Singapore, 2021; CHANG, *China Under Deng Xiaoping: Political and economic reform*, New York, 1988.

ne funzionale del diritto all'interno del processo di riforma economica e istituzionale. In questa fase, gli avvocati assumono progressivamente la funzione, non tanto di *litigators*, quanto di "facilitatori dello sviluppo delle imprese", evolvendo verso il ruolo di consulenti tecnici delle stesse, in particolare nell'ambito delle operazioni di *joint venture* e nei rapporti con investitori stranieri, mentre si assiste ad una importante evoluzione: l'ordinamento giuridico viene gradualmente riallineato a standard regolativi di matrice internazionale, anche in funzione del processo di integrazione della Cina nell'Organizzazione mondiale del commercio⁵. Tale evoluzione si inserisce in una più ampia traiettoria di ristrutturazione del rapporto tra Stato e diritto, che investe direttamente la qualificazione costituzionale e funzionale della professione forense. Si assiste, in particolare, alla riconfigurazione dell'avvocato in chiave professional-economica, riflessa anche sul piano normativo dalla Legge sugli avvocati del 1997, che segna il superamento della qualificazione dell'avvocato come "lavoratore legale dello Stato" a favore della sua qualificazione quale soggetto "prestatore di servizi giuridici per la società" e poi, con l'emendamento del 2007 "a favore dei clienti", evidenziando la mutata funzione dei *lawyers*, che iniziano ad assumere ruolo e funzione coerente con la transizione dello Stato verso un'economia socialista di mercato. Anche il potere giudiziario alla fine del secolo scorso conosce un processo di progressiva professionalizzazione: la riforma del processo civile del 1991 trasforma la natura inquisitoria del giudice, mentre la *Legge sui giudici* del 1995 sancisce per la prima volta una distinzione formale tra la funzione giudiziaria e quella amministrativa⁶.

Questa fase di riapertura della Cina al mondo fu accompagnata da un intenso scambio culturale e giuridico con sistemi stranieri. Giuristi e accademici stranieri vennero accolti nelle università e nelle istituzioni cinesi, mentre molti studiosi cinesi furono inviati all'estero per apprendere modelli formativi e professionali all'epoca ritenuti più avanzati. Nel 1992 fu concesso ai primi studi legali stranieri di esercitare in Cina e il governo avviò missioni di studio, tra gli altri, in Giappone, Germania, Corea del Sud e Stati Uniti per riformare il sistema delle professioni legali. Anche i tribunali iniziarono a istituire

⁵ Sugli impegni assunti dalla Cina ai fini dell'ingresso nella WTO, *Report of the working party on the accession of China - Part II - Schedule of Specific Commitments on Services*, Ministerial Conference, Fourth Session, 2001, List of Article II MFN Exemptions. Sul tema si vedano, LIU, WU, *The Ecology of Organizational Growth: Chinese Law Firms in the Age of Globalization*, in *American Journal of Sociology*, 2016, vol. 122, n. 3; CAVALIERI, *L'adesione della Cina alla WTO: implicazioni giuridiche*, Argo, 2003; CAVALIERI, *Evoluzioni e involuzioni del diritto cinese degli investimenti esteri: dalla prima legge sulle joint ventures alla pandemia*, in *Annuario di diritto comparato e di studi legislativi*, 2022, vol. XIII, 141-168; TIMOTEO, *Investimenti e commercio estero in Cina: il punto di vista del giurista*, in ORLANDI - PRODI, *A volte producono: Le imprese italiane in Cina*, Bologna, 2006, 241-260; Ajani, Luther (a cura di), *Modelli giuridici europei nella Cina contemporanea*, Napoli, 2009.

⁶ Per uno studio più approfondito si veda TIMOTEO, *La giustizia e i giuristi nella Cina contemporanea*, in *Rivista degli studi orientali*, 2010, vol. 78, fasc. 3-4, 523-534; HE, *The Judicial System of China*, in *Judicial Systems of the World*, Oxford, 2024; LI, CHENG, *Structural Constraints on Legal Change: Chinese Lawyers in the Interaction between the State, the Market, and Society*, in *Social Sciences in China*, 2013, vol. 34, n. 1, 58-77.

sezioni specializzate per le controversie con parti straniere, soprattutto nelle città costiere più aperte agli investimenti internazionali⁷.

Come conseguenza, l'istruzione giuridica fu progressivamente orientata verso una maggiore professionalizzazione, segnando un graduale superamento del modello di matrice sovietica, prevalentemente incentrato sulla formazione politico-ideologica. Nel 1996 fu introdotto il programma di Juris Master, ispirato, pur con i necessari adattamenti al contesto locale, ai percorsi professionali statunitensi, finalizzato alla formazione di professionisti del diritto dotati di competenze tecniche e pratiche uniformi, in grado di rispondere alla crescente complessità delle controversie e all'aumento della domanda di *expertise* giuridica generati dal processo di riforma⁸.

La sempre maggiore esigenza di tecnici del diritto ha quindi determinato un'espansione straordinaria dell'istruzione giuridica⁹. Dalle poche *law schools* presenti negli anni Ottanta si è passati, nel giro di pochi decenni, a oltre seicento *law schools* distribuite sull'intero territorio nazionale. Il numero degli iscritti ai corsi di laurea in giurisprudenza ha superato, nel 2023, le settecentomila unità, segnando un significativo incremento quantitativo che riflette l'espansione dell'accesso alla formazione giuridica, ma che evidenzia anche i limiti del sistema cinese di *legal education*, in termini di qualità della formazione, effettiva professionalizzazione dei percorsi e progressivo affollamento del mercato del lavoro giuridico¹⁰.

⁷ Sulla regolazione dell'attività degli avvocati stranieri, v. HELLER, *China's New Foreign Law Firm Regulations: A Step in the Wrong Direction*, in *Washington International Law Journal*, 2003, vol. 12, n. 3, 751 ss.; GODWIN, *The Professional "Tug of War": The Regulation of Foreign Lawyers in China, Business Scope Issues and Some Suggestions for Reform*, in *Melbourne University Law Review*, 2009, vol. 33, n. 1, 132-162.

⁸ Sull'influenza dell'istruzione giuridica a modello statunitense nel sistema cinese, KRONCKE, *Model, System, or Node? Understanding Legal Education Reform in Twentieth-Century China and Beyond*, in *American Legal Education Abroad: Critical Histories*, New York, 2021, 162-188; ERIE, *Legal Education Reform in China Through US-Inspired Transplants*, in *Journal of Legal Education*, 2009, vol. 59, n. 1, 60-96.

⁹ BIDDULPH, *Legal Education in the People's Republic of China: The Ongoing Story of Politics and Law*, in Steele, Taylor (a cura di), *Legal Education in Asia: Globalization, Change and Contexts*, Londra, 2010; BASKIR, *Legal Education in China: Globalizing with Chinese Characteristics*, in *Asian Journal of Legal Education*, 2015, vol. 2, 143-156; ZUO, *Legal Education in China: Present and Future*, in *Oklahoma City University Law Review*, 2009, vol. 34, 51-58.

¹⁰ I dati sono riportati da HE, *The Judicial System of China*, cit., 20. V. anche SHAN, *Legal Education in China: The New "Outstanding Legal Personnel Education Scheme" and Its Implications*, in *Legal Information Management*, 2013.

2. I percorsi formativi giuridici

2.1. La struttura dei corsi di formazione

Il percorso ordinario di accesso agli studi giuridici è rappresentato dal *Bachelor of Laws* (法学士, *faxueshi*), corrispondente alla laurea di primo livello in giurisprudenza. Il programma universitario assicura una formazione di carattere generale nelle principali aree del sapere giuridico e costituisce il canale tradizionale di ingresso alla formazione legale. A livello *post-lauream*, il sistema si articola secondo una distinzione tra percorsi a prevalente vocazione professionale e percorsi maggiormente orientati alla ricerca scientifica¹¹.

Il *Juris Master* (法律硕士, *falü shuoshi*), istituito, come anticipato, nel 1996, con finalità eminentemente professionalizzanti, è volto alla formazione di figure destinate all'esercizio delle professioni giuridiche attraverso un approccio marcatamente orientato alla dimensione applicativa del diritto¹². Nella sua configurazione originaria, tale programma era rivolto principalmente a laureati provenienti da discipline diverse dalla giurisprudenza, in seguito, il percorso ha conosciuto una articolazione interna in due distinti indirizzi: il *Juris Master* per non giuristi (法律硕士〔非法学〕, *falü shuoshi feifaxue*), riservato ai candidati privi di una pregressa formazione giuridica, e il *Juris Master* per giuristi (法律硕士〔法学〕, *falü shuoshi faxue*), destinato ai laureati in giurisprudenza. Pur nella diversificazione dei requisiti di accesso, entrambi gli indirizzi mantengono, come detto, una comune impostazione professionalizzante, risultando accomunati dall'obiettivo di rafforzare le competenze operative e applicative richieste nell'esercizio delle professioni legali, con particolare riferimento alla pratica forense e all'attività giudiziaria¹³.

¹¹ La differenziazione tra sistemi di istruzione accademica e professionalizzante, non limitata al solo ambito giuridico, ha trovato riconoscimento normativo nella *Legge della Repubblica Popolare Cinese sui titoli accademici*. (中华人民共和国学位法) in vigore dal 1 gennaio 2025.

¹² Formalmente istituito con il documento 《关于设置法律专业硕士学位的报告》 (“Rapporto sull'istituzione del Master professionale in diritto”), approvato nell'aprile 1995 nella XIII sessione del 国务院学位委员会 (Commissione dei titoli accademici del Consiglio di Stato). Il provvedimento è stato successivamente attuato mediante la circolare 《关于开展法律专业硕士学位 ze 点 ze 工作的通知》 (“Circolare sull'avvio del programma sperimentale del Master professionale in diritto”), emanata nel maggio 1995, che ha autorizzato l'avvio sperimentale del programma presso otto università cinesi a partire dall'anno accademico 1996, segnando l'effettiva introduzione del percorso formativo. Sull'istituzione del *Juris Master* e la sua evoluzione, YUAN, *The New Juris Master Degree: China's Tightrope Between Theory-Oriented and Practice-Oriented Legal Education*, in *International Journal of the Legal Profession*, 2022, vol. 29, n. 2, 209-228.

¹³ La distinzione tra *Juris Master* per non giuristi e *Juris Master* per giuristi si consolida a seguito delle decisioni adottate nel 2008 dalla Commissione per i titoli accademici del Consiglio di Stato, nell'ambito della revisione del sistema dei master professionalizzanti. Tali interventi, coordinati con le direttive del Ministero dell'Istruzione della Repubblica Popolare Cinese in materia di ammissione ai corsi di laurea magistrale, hanno formalmente esteso l'accesso al percorso anche ai

Diversa è, invece, la funzione del *Master of Laws* (法学硕士, *faxue shuoshi*), il quale conserva una prevalente vocazione accademica e scientifica¹⁴. Contraddistinto da un impianto formativo marcatamente teorico e metodologico, si configura quale percorso prioritariamente orientato all'approfondimento delle categorie giuridiche e allo sviluppo di competenze di ricerca, risultando funzionale all'accesso alla carriera accademica e agli istituti di ricerca scientifica.

Al vertice del sistema della formazione giuridica si colloca il *Doctor of Laws* (法学博士, *faxue boshi*), che rappresenta, in via ordinaria, il requisito per l'accesso alle posizioni universitarie di maggiore rilievo. Tale titolo è altresì frequentemente valorizzato nell'ambito del conferimento di incarichi istituzionali ad elevato contenuto tecnico-giuridico. La crescente competitività del settore universitario ha infatti progressivamente accresciuto il peso del dottorato accademico, determinando un significativo innalzamento dei livelli di selettività in particolare presso gli atenei di più elevato prestigio, portando all'istituzione, parallela allo stesso, in una fase più recente, di un dottorato destinato alla formazione di operatori del diritto, ossia il *Professional Doctorate in Law* (法律博士, *falü boshi*). Innovazione che risponde all'esigenza di articolare in modo più flessibile la formazione giuridica avanzata, contribuendo al contempo ad alleggerire la pressione sul dottorato accademico ed a rispondere alla crescente domanda di figure altamente qualificate destinate a funzioni direttive nell'amministrazione pubblica, nella magistratura, nelle professioni legali e nelle grandi organizzazioni economiche¹⁵.

2.2. I programmi universitari

I programmi universitari di giurisprudenza si caratterizzano per una struttura formativa che coniuga l'insegnamento tecnico-giuridico con una componente di educazione politico-ideologica, la quale assume rilievo particolare, oltreché caratteristico del sistema, all'interno dell'ordinamento didattico. Il percorso di studi include, in via principale, insegnamenti tipici delle facoltà di giurisprudenza di tutto il mondo, quali diritto civile, penale, amministrativo, costituzionale, internazionale, teoria generale del diritto, e organizzazione del sistema giudiziario.

Accanto a tali insegnamenti di matrice tecnico-giuridica, il sistema prevede altresì – ed è qui il dato sistemologico estremamente interessante sotto il profilo della comparazione giuridica – una formazione ideologica obbligatoria, articolata in corsi dedicati al

laureati in giurisprudenza, superando la precedente riserva ai soli candidati provenienti da discipline non giuridiche.

¹⁴ A differenza del *Juris Master*, il *Master of Laws*, analogamente ai percorsi di “bachelor”, deriva dai sistemi di *civil law* e ne recepisce le modalità di formazione del giurista (cfr. MAO, *Clinical Legal Education and the Reform of the Higher Legal Education System in China*, in *Fordham International Law Journal*, 2006, vol. 30, 421-434).

¹⁵ NIU - XIAO, *What Drives the Transformation? Unpacking China's Reforms in Doctoral Education*, in *Voprosy obrazovaniya / Educational Studies Moscow*, 2025, n. 3, 198-222.

marxismo-leninismo, al pensiero di Mao Zedong, alla teoria del socialismo con caratteristiche cinesi e alla teoria dello Stato di diritto socialista. Si tratta di un profilo di particolare rilievo sul piano sistemologico e comparatistico, in quanto consente di cogliere elementi strutturali del modello cinese, come già richiamato in premessa. Tale componente formativa è invero funzionale all'integrazione tra preparazione professionale e adesione ai principi politico-istituzionali che informano l'ordinamento, contribuendo alla definizione di un modello di giurista coerente con la struttura del Partito-Stato¹⁶.

Vi è un altro dato di sicuro interesse per un'indagine di stampo comparatistico. L'apertura della Cina ai modelli giuridici stranieri ha progressivamente favorito, nei percorsi di formazione giuridica, l'introduzione di insegnamenti di diritto comparato¹⁷, il quale ha assunto una posizione di rilievo nella formazione del giurista, affermandosi come disciplina autonoma e, soprattutto, come strumento interpretativo attraverso cui leggere l'evoluzione del diritto nazionale e internazionale nel più ampio contesto dei processi di globalizzazione economica e di circolazione dei modelli giuridici¹⁸. Invero, la formazione del giurista cinese si è sviluppata lungo una costante dialettica tra apertura internazionale e salvaguardia delle specificità dell'ordinamento nazionale. La stagione delle riforme avviata nel 1978 rese infatti necessario il ricorso a categorie e istituti giuridici idonei a sostenere lo sviluppo dell'economia socialista di mercato e il progressivo inserimento della Cina nei circuiti economici internazionali. Tale processo, come noto, si è tradotto in una ricezione selettiva dei modelli giuridici stranieri e in una loro rielaborazione volta a renderli compatibili con le caratteristiche e le esigenze politiche, economiche e istituzionali

¹⁶ L'educazione politico-ideologica non costituisce una peculiarità esclusiva della formazione giuridica, essendo al contrario prevista già nei gradi inferiori del sistema educativo. Sul tema, v. KOESEL, *Learning to Be Loyal: Political Education in China*, conference paper presentato al Midwest Political Science Association Annual Meeting, 2014; LIU, ZHAO, STARKEY, *Ideological and Political Education in Chinese Universities: Structures and Practices*, in *Asia Pacific Journal of Education*, 2023, vol. 43, n. 2, 586-598; ZHU, PETERS, *Social Governance, Education and Socialist Rule of Law in China*, in *Educational Philosophy and Theory*, 2019, vol. 51, n. 7, 670-673.

¹⁷ GAMBARO, MONATERI, SACCO, voce *Comparazione giuridica*, in *Dig. civ.*, vol. III, 1988, 48; SACCO, *Introduzione al diritto comparato*, 5ª ed., Torino, 1992; GAMBARO, SACCO, *Sistemi giuridici comparati*, 3ª ed., Torino, 2008.

¹⁸ Sul fenomeno della circolazione dei modelli, v. SACCO, voce *Circolazione e mutazione dei modelli giuridici*, in *Dig. civ.*, vol. II, 1988, 365; WATSON, *Legal Transplants: an Approach to Comparative Law*, Edinburgh, 1974; GRAZIADEI, *Comparative Law as the Study of Transplants and Receptions*, in Reimann, Zimmermann (eds.), *The Oxford Handbook of Comparative Law*, 2006, 441-476; GRAZIADEI, *Legal Transplants and the Frontiers of Legal Knowledge*, in *Theoretical Inquiries in Law*, 2009, vol. 10, 723-743. MATTEI, *Circolazione dei modelli giuridici*, in *Enc. Dir. Annali*, I, Milano, 2007, 173-181. In particolare, sulla circolazione dei modelli in Cina, TIMOTEO, *Circolazione di modelli e riforme giuridiche: il caso est-asiatico*, Bologna, 2005. Sul recepimento del diritto comparato in Cina si vedano invece, LIU, 《比较法在中国》 (*Comparative Law in China*), Social Sciences Academic Press, 2008, 14; LIU, SU, *Comparative Law in China: Over 30 Years' Development and Paradigm Shift in Research*, in *The Chinese Journal of Comparative Law*, 2013, vol. 1, n. 1, 158-184.

proprie dell'ordinamento cinese¹⁹. Può dirsi dunque che la riflessione comparatistica ha accompagnato tale evoluzione, consentendo di comprendere la razionalità sistematica degli ordinamenti stranieri e di valutarne la adattabilità al contesto normativo interno, secondo una logica di progressiva localizzazione degli istituti recepiti²⁰.

Il diritto comparato ha rappresentato dunque nel tempo un valido strumento per interpretare criticamente le esperienze giuridiche straniere e reinterpretarne gli istituti in modo coerente con i principi, i valori e l'assetto costituzionale della Repubblica Popolare Cinese, contribuendo alla costruzione di un sistema giuridico aperto al confronto internazionale senza rinunciare alla propria autonomia e identità²¹.

Un ulteriore profilo di particolare interesse è rappresentato dalla circostanza che l'utilizzo del metodo comparatistico investe anche la pluralità di esperienze giuridiche coesistenti all'interno dello stesso territorio della Repubblica Popolare Cinese. La compresenza del sistema della Cina continentale con quelli vigenti nelle Regioni amministrative speciali di Hong Kong e Macao impone infatti ai giuristi di confrontarsi con tradizioni giuridiche differenti che si intrecciano²².

Oggi il diritto comparato occupa una posizione stabile nei principali atenei e istituti di ricerca cinesi. In molte facoltà giuridiche esso costituisce un insegnamento obbligatorio o comunque largamente diffuso nei programmi di laurea, master e scuole di dottorato.

¹⁹ Vediamo, tra i concetti di derivazione occidentale recepiti, quello di "economia di mercato", ovvero quello di "Rule of law", che ritroviamo in Cina accompagnati dalla locuzione "con caratteristiche cinesi". Per un approfondimento, COSTA, *Lo Stato di diritto: un'introduzione storica*, in Costa, Zolo (a cura di), *Lo Stato di diritto. Storia, teoria, critica*, Milano, 2006, 89 ss.; AJANI, *La Rule of Law in Cina*, in *Mondo Cinese*, 2006, n. 1, 18 ss.; CHEN, *Towards a Legal Enlightenment: Discussion in Contemporary China on the Rule of Law*, in *Pacific Basin Law Journal*, 1999, vol. 17, 125 ss.; PEERENBOOM, *China's Long March Towards the Rule of Law*, Cambridge, 2002. Per un'analisi approfondita sul termine 法治 e la sua evoluzione v. TIMOTEO, Voce "Cina", in *Digesto delle discipline privatistiche - Sezione Civile*, Aggiornamento A-Z, Torino, 2010, 181-238.

²⁰ Si vedano sul punto, PAZZAGLINI, *La recezione del diritto civile nella Cina contemporanea*, in *Mondo cinese*, 1991, 49-54.; Ajani, Luther (a cura di), *Modelli giuridici europei nella Cina contemporanea*, Napoli, 2009; DANHAN, *The UNIDROIT Principles and Their Influence in the Modernisation of Contract Law in the People's Republic of China*, in *Uniform Law Review*, 2003, vol. 8, 38 ss.; CRESPI REGHIZZI, *Evoluzione del nuovo diritto commerciale cinese*, in *Il Politico*, 2006, 162 ss.; *Proprietà e diritti reali in Cina*, in *Mondo cinese*, 2006, n. 1, 26 ss.

²¹ LIU, SU, *Comparative Law in China: Over 30 Years' Development and Paradigm Shift in Research*, cit.

²² Alla fine degli anni '90, la Cina ha istituito regioni amministrative speciali (RAS) basate sul concetto di "un Paese con due sistemi" per gestire Hong Kong e Macao, rispettivamente ex dipendenze britanniche e portoghesi. Sul tema si veda, M. TIMOTEO, *Un Paese, due sistemi. Il diritto cinese fra civil law e common law*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2009, n. 4, 91-100.

3. L'accesso alle professioni legali e la riforma del 2018

L'accesso alle principali professioni legali è subordinato al superamento di un esame nazionale unificato che, dal 2018, assume la denominazione di “Esame nazionale unificato per la qualificazione alle professioni legali” (国家统一法律职业资格考试, *Guojia tongyi falü zhiye zige kaoshi*)²³. Il superamento di tale prova costituisce presupposto imprescindibile per l'accesso alle professioni di giudice, procuratore, avvocato – compresi gli avvocati d'impresa – e notaio, rappresentando il principale meccanismo di selezione delle professioni giuridiche in Cina. Il conseguimento della qualifica professionale mediante l'esame nazionale costituisce tuttavia soltanto il primo momento del percorso di accesso alle professioni legali, cui segue una fase di formazione e selezione differenziata in funzione della specifica professione prescelta.

L'attuale sistema costituisce l'approdo di un più ampio processo di riforma avviato all'inizio degli anni Duemila. In precedenza, infatti, l'accesso alle diverse professioni era regolato da procedure distinte, successivamente unificate con l'istituzione, nel 2002, del National Judicial Examination, introdotto nell'ambito delle riforme legislative del 2001²⁴. Tale intervento, ispirato al più generale processo di professionalizzazione delle professioni forensi e influenzato anche dall'esperienza dei *bar examinations* stranieri, perseguiva il duplice obiettivo di assicurare standard qualitativi uniformi e di promuovere una comune cultura giuridica tra magistratura, procura e avvocatura²⁵. Contestualmente, il legislatore elevò significativamente i requisiti di accesso, introducendo l'obbligo di una formazione universitaria e riducendo il ricorso, sino ad allora frequente, al reclutamento di soggetti privi di una specifica preparazione giuridica, tra cui numerosi ex ufficiali militari.

L'ultimo processo di riforma, sviluppatosi tra il 2015 e il 2018 e successivamente recepito nelle modifiche alla Legge sui giudici, alla Legge sui procuratori e alla Legge sugli avvocati, ha condotto all'introduzione dell'attuale “esame unificato”, accompagnata da un ulteriore irrigidimento dei requisiti di accesso. Oggi, infatti, la partecipazione all'esame richiede, quale regola generale, il possesso di una formazione universitaria specificamente in ambito giuridico, ossia il conseguimento di una laurea in giurisprudenza

²³ 国家统一法律职业资格考试实施办法 (*Guojia tongyi falü zhiye zige kaoshi shishi banfa*) – “Misure per l'attuazione dell'esame nazionale unificato di qualificazione per le professioni legali”, adottate con il Decreto del Ministero della Giustizia n. 140 del 28 aprile 2018.

²⁴ Ci si riferisce agli emendamenti approvati dal Comitato permanente dell'Assemblea nazionale del popolo il 30 giugno 2001 alla Legge sui giudici della Repubblica Popolare Cinese (《中华人民共和国法官法》), alla Legge sui procuratori della Repubblica Popolare Cinese (《中华人民共和国检察官法》) e alla Legge sugli avvocati della Repubblica Popolare Cinese (《中华人民共和国律师法》), entrati in vigore il 1° gennaio 2002.

²⁵ HE, *The Judicial System of China*, cit.; L. GAO, *What Makes a Lawyer in China—The Chinese Legal Education System after China's Entry into the WTO*, in *Willamette Journal of International Law and Dispute Resolution*, 2002, vol. 10, 197 ss.

(*Bachelor of Laws*) ovvero di un titolo *post lauream* in materie giuridiche, come il *Juris Master* o il *Master of Laws*²⁶.

L'esame si caratterizza per un elevato grado di selettività, con percentuali di superamento tradizionalmente comprese tra il 10 e il 15 per cento, a fronte di un numero di candidati che ogni anno raggiunge diverse centinaia di migliaia di unità. Sotto il profilo contenutistico, la prova investe l'intero spettro delle principali discipline giuridiche – dal diritto civile e penale al diritto amministrativo, costituzionale e processuale – ma continua ad attribuire un rilievo significativo anche alla formazione politico-istituzionale. A partire dal 2007 tale componente è stata progressivamente rafforzata mediante l'inserimento di contenuti relativi alla teoria del «socialismo con caratteristiche cinesi», allo Stato di diritto socialista e al ruolo di leadership del Partito Comunista Cinese, confermando come l'accertamento delle competenze tecnico-giuridiche sia tuttora accompagnato dalla verifica dell'adesione ai principi fondamentali dell'ordinamento politico-costituzionale cinese²⁷.

4. Le criticità del sistema

L'espansione quantitativa dell'istruzione giuridica in Cina ha prodotto effetti ambivalenti. Se, da un lato, essa ha favorito la diffusione della cultura giuridica e il progressivo rafforzamento della professionalizzazione dell'apparato statale, dall'altro ha determinato un crescente squilibrio tra il numero dei laureati e la capacità di assorbimento del mercato del lavoro²⁸. Il corso di laurea in giurisprudenza è stato, infatti, frequentemente annoverato tra quelli caratterizzati dai più bassi tassi di occupazione dei neolaureati, anche in conseguenza della rapida proliferazione delle *law schools* e della persistente eterogeneità qualitativa dei percorsi formativi offerti²⁹.

La dottrina ha evidenziato come tale evoluzione abbia favorito una crescente stratificazione del mercato delle professioni giuridiche, nel quale una ristretta élite di laureati provenienti dagli atenei di eccellenza si contrappone a una platea molto più ampia di laureati le cui prospettive occupazionali risultano sensibilmente più limitate³⁰. Il fenomeno appare peraltro connesso alle modalità di accesso all'istruzione universitaria, fon-

²⁶ Rimane la possibilità di iscriversi anche per i laureati in facoltà diverse se hanno esercitato una professione legale per almeno tre anni (cfr. art. 9, Misure per l'attuazione dell'esame nazionale unificato di qualificazione per le professioni legali).

²⁷ Sull'evoluzione del sistema STERN, *Political Reliability and the Chinese Bar Exam*, in *Journal of Law and Society*, 2016, vol. 43, n. 4, 506-533.

²⁸ MINZNER, *The Rise and Fall of Chinese Legal Education*, in *Fordham International Law Journal*, 2013, vol. 36, 334 ss.

²⁹ HUANG, LI, *The Influence of China's Unified Qualification Exam for Legal Professionals on China's Legal Education and Its Solution*.

³⁰ KINKEL, *Growth and Survival: An Ecological Analysis of Court Reform in Urban China*, Cambridge, 2022.

date sul superamento del “Gaokao”, l’esame nazionale unificato che costituisce il criterio di selezione per l’ammissione agli atenei e che determina, già in una fase antecedente all’ingresso all’università, una marcata competizione tra gli studenti, favorendo coloro che, sin da tale momento, possono beneficiare di un livello di preparazione più elevato nonché di un adeguato supporto familiare³¹.

In questo modo si è progressivamente consolidata una significativa differenziazione territoriale nella qualità dell’offerta formativa, con una concentrazione delle istituzioni universitarie di eccellenza e delle opportunità di formazione professionalizzante nelle province costiere economicamente più sviluppate³². Tale divario è riconducibile a una pluralità di fattori, tra cui la maggiore disponibilità di risorse finanziarie, la conseguente capacità di attrarre personale accademico altamente qualificato e di sviluppare reti di cooperazione internazionale, nonché la prossimità ai principali poli finanziari, commerciali e giudiziari del Paese. A ciò si aggiunge la presenza di grandi studi legali, imprese multinazionali e tribunali specializzati, che favoriscono lo svolgimento di tirocini, l’inserimento professionale dei laureati e una formazione maggiormente orientata alla pratica, oltre a promuovere una più accentuata internazionalizzazione dei programmi di studio, soprattutto nei settori del diritto commerciale, del diritto finanziario e della proprietà intellettuale³³. Al contrario, nelle province dell’entroterra il mercato legale appare maggiormente orientato alla gestione di controversie individuali e questioni di minore complessità economica, nonché caratterizzato da un minor grado di specializzazione dei giuristi.

Una delle criticità maggiormente discusse riguarda il crescente scollamento tra la formazione universitaria, ancora prevalentemente teorica e fondata su lezioni frontali, e le competenze pratiche richieste per il superamento dell’esame nazionale di qualificazione professionale, circostanza che ha alimentato il dibattito tra chi ritiene che l’università debba limitarsi a fornire una preparazione scientifica, senza assumere finalità professionalizzanti, e chi, invece, sostiene che essa debba contribuire anche alla preparazione per l’accesso alle professioni giuridiche e, più in generale, all’inserimento dei laureati nel mercato del lavoro, dibattito peraltro presente in molti altri i sistemi giuridici del pianeta³⁴. Il fenomeno ha avuto ripercussioni significative anche sulle università,

³¹ CHENG, HAMID, *Social Impact of Gaokao in China: A Critical Review of Research*, in *Language Testing in Asia*, 2025, vol. 15, n. 1, 22 ss.; PIRES, DUARTE, *Gaokao: Far More Than an Exam*, 2019.

³² ABRAMSON, *Paradigms in the Cultivation of China’s Future Legal Elite: A Case Study of Legal Education in Western China*, in *Asian-Pacific Law and Policy Journal*, 2006, vol. 7, 302 ss.

³³ KINKEL, *Growth and Survival: An Ecological Analysis of Court Reform in Urban China*, cit.

³⁴ Sugli effetti dell’esame unico nella formazione del giurista cinese: Y. MIN, *The Legal Professional Qualification Examination and Legal Education in China*, in *Higher Education of Social Science*, 2019, vol. 16, n. 1, 1-6; HUANG; LI, *The Influence of China’s Unified Qualification Exam for Legal Professionals on China’s Legal Education and Its Solution*, cit.; MAO, *Clinical Legal Education and the Reform of the Higher Legal Education System in China*, cit.; YUAN, *The New Juris Master Degree: China’s Tightrope Between Theory-Oriented and Practice-Oriented Legal Education*, cit.

che in molti casi hanno adattato i propri curricula alle esigenze dell'esame nazionale, privilegiando un approccio maggiormente professionalizzante e standardizzato rispetto alla formazione teorica tradizionalmente associata agli studi giuridici.

5. La dimensione internazionale della formazione giuridica cinese

Ultimo elemento di notevole interesse è quello per cui l'accesso alle principali professioni legali rimane sostanzialmente precluso agli stranieri. La magistratura è riservata esclusivamente ai cittadini cinesi e anche l'esercizio della professione forense in senso pieno – inclusa la rappresentanza processuale e la possibilità di fornire pareri ufficiali sul diritto cinese – è limitato ai soli soggetti abilitati secondo la normativa nazionale³⁵. Gli studi legali stranieri possono operare unicamente in qualità di consulenti legali, senza poter partecipare direttamente all'amministrazione della giustizia o "all'interpretazione ufficiale del diritto" della Repubblica Popolare Cinese. Tale disciplina riflette la concezione teorica secondo cui l'amministrazione della giustizia e l'interpretazione del diritto costituiscono funzioni strettamente connesse all'esercizio della sovranità statale e richiedono, pertanto, un rapporto di appartenenza tra il professionista e l'ordinamento di riferimento³⁶.

La riserva delle professioni giuridiche non implica, tuttavia, una chiusura del sistema giuridico cinese rispetto alle esperienze straniere. Al contrario, proprio sul piano della formazione universitaria e della cooperazione scientifica la Cina ha perseguito, soprattutto a partire dalla stagione delle riforme, una politica di progressiva apertura internazionale. Dagli anni Novanta fino alla creazione dell'esame nazionale unificato e dei programmi professionalizzanti, la Cina ha largamente attinto a esperienze straniere per costruire la propria infrastruttura tecnico-giuridica. Allo stesso modo, anche in ragione dell'interesse strategico del Paese a consolidare la propria integrazione nei mercati globali, il sistema universitario attribuisce crescente rilievo all'internazionalizzazione della formazione giuridica, promuovendo programmi di scambio, cooperazioni accademiche con università straniere, percorsi in lingua inglese e periodi di studio all'estero per studenti e ricercatori. Nei principali atenei delle aree economicamente più sviluppate, l'apertura internazionale è divenuta uno strumento essenziale per formare giuristi capaci di operare in contesti transnazionali.

Il sistema cinese conferma, anche in materia di istruzione giuridica, una dinamica ricorrente della propria evoluzione istituzionale: l'apertura al confronto internazionale

³⁵ La cittadinanza cinese costituisce requisito necessario ai fini dell'ammissione all'esame unificato di accesso alle professioni giuridiche, fatta salva la possibilità di iscrizione anche per i residenti permanenti in Hong Kong, Macao e Taiwan (cfr. art. 9 e 24, Misure per l'attuazione dell'esame nazionale unificato di qualificazione per le professioni legali).

³⁶ LIU, *Globalization as Boundary-Blurring: International and Local Law Firms in China's Corporate Law Market*, in *Law & Society Review*, 2008, vol. 42, n. 4, 771-804.

non implica un processo di omologazione ai modelli stranieri, bensì una loro recezione selettiva e una successiva rielaborazione secondo le esigenze e i principi dell'ordinamento nazionale. In tale quadro, la dimensione internazionale della formazione convive con il mantenimento di una rigorosa riserva nazionale nell'accesso alle professioni giuridiche. L'analisi sull'evoluzione della *legal education* in corso dimostra, in ultima istanza, come l'influenza della tradizione giuridica occidentale, nelle sue articolazioni di *common law* e di *civil law*, si intrecci fortemente con i dati sistemologici della tradizione cinese connotata da prevalente fattore politico.

